# FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

# **STATUTO**

#### Art. 1

#### Denominazione, sede e stemma

- 1. La Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento (denominata nel presente statuto brevemente: «Federazione provinciale»), che subentra, ai sensi dell'art.19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, alla Unione provinciale di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 ed ulteriormente regolamentata dalla L.P. n.9 del 1 luglio 2011, ha la propria sede a Trento.
- 2. Lo stemma della Federazione provinciale è raffigurato dall'aquila della Provincia Autonoma di Trento completato ai lati con due asce incrociate.

# Art. 2 Scopi e funzioni

- 1. La Federazione provinciale rappresenta tutti i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e le Unioni Distrettuali del Trentino verso gli enti ed istituzioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- 2. La Federazione provinciale fa parte delle strutture operative della Protezione Civile provinciale.
- 3. La Federazione provinciale provvede ad organizzare ed a coordinare i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali secondo lo spirito e le norme delle leggi vigenti.
- 4. In particolare la Federazione ha i seguenti compiti:
  - a) promuove i provvedimenti atti a consolidare la solidarietà ed a mantenere lo spirito di Corpo fra i Vigili del Fuoco, curandone le tradizioni;
  - b) presenta proposte circa la distribuzione dei mezzi destinati al servizio;
  - c) provvede al riconoscimento di meriti particolari conseguiti da persone ed enti per il Servizio Antincendi Volontario;
  - d) provvede al sostegno ed alla promozione delle attività sportive in funzione del perfezionamento delle tecniche d'intervento;
  - e) adotta i provvedimenti per l'addestramento e l'attività dei vigili;
  - f) svolge attività informativa per i Corpi Volontari tramite proprie pubblicazioni;
  - g) cura ed organizza la partecipazione propria e degli associati a manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
  - h) propone alla Giunta provinciale le modifiche agli statuti ed ai regolamenti di attuazione della Federazione provinciale, delle Unioni e dei Corpi Volontari;
  - i) propone alla Giunta provinciale le modifiche alla ripartizione ed estensione delle Unioni Distrettuali e di altre entità organizzative territoriali inerenti il servizio;
  - assiste i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali con direttive e istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecniche, amministrative, contabili, legali e fiscali;
  - m) provvede all'effettuazione delle prove attitudinali curandone anche tutta la parte amministrativa, in conformità a quanto previsto, dall'articolo 4 dello Statuto dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino;

- n) provvede tramite le Unioni Distrettuali alla rilevazione e alla gestione dei dati del personale, delle attrezzature e dotazioni di servizio appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, nonché di altri dati e informazioni sull'attività dei Corpi;
- o) coordina, per quanto di competenza, le operazioni di solidarietà nazionali e internazionali nel rispetto degli indirizzi emanati dalle autorità competenti.
- 5. La Federazione collabora con il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile nei seguenti ambiti:
  - a) effettua studi, rilevazioni statistiche e proposte di provvedimenti necessari in ordine a questioni tecniche ed organizzative di carattere generale inerente i servizi antincendi e di protezione civile;
  - b) verifica l'efficienza e lo stato di conservazione dei mezzi, dei macchinari, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai corpi volontari e dalle unioni distrettuali, e la loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori, emanando anche opportune direttive ed istruzioni per l'approvvigionamento, il corretto impiego, la manutenzione e la sostituzione;
  - c) segnala ai comuni o alle comunità di riferimento e alla Cassa provinciale antincendi l'eventuale necessità di sostenere spese per nuovi acquisti dei predetti beni o l'adeguamento funzionale di quelli in dotazione;
  - d) emana le direttive agli Ispettori ed ai Comandanti in ordine alle questioni tecniche ed organizzative inerenti i servizi antincendi e di pronto intervento in caso di pubblica calamità;
  - e) promuove ed organizza le manifestazioni dimostrative, sportive e sperimentali a carattere provinciale inerenti il servizio;
  - f) promuove il corretto impiego degli apparati di radio-telecomunicazione in dotazione ai Corpi volontari;
- 6. Tramite l'istituzione del Centro Formativo ed Addestrativo dei Vigili del fuoco volontari, costituito ai sensi della norma vigente, la Federazione svolge le seguenti attività:
  - a) formare e addestrare i vigili del fuoco volontari, sulle tematiche attinenti la materia dei servizi antincendi e di protezione civile
  - b) attuare iniziative di studio e di ricerca nonché, su incarico della Provincia o dei comuni, campagne d'informazione e di sensibilizzazione della popolazione, in particolare per l'orientamento dei giovani alle attività del volontariato nei servizi antincendi e protezione civile.
  - c) curare la partecipazione delle squadre provinciali a competizioni nazionali ed internazionali.
  - d) effettuare in ambito formativo le proprie prestazioni anche in favore di soggetti pubblici o privati diversi dalle strutture operative dei vigili del fuoco volontari, oppure realizzare le proprie iniziative in collaborazione con gli stessi soggetti. Per svolgere i propri compiti, la Federazione può affidare incarichi professionali o di docenza a soggetti esterni e stipulare contratti per l'acquisizione di prestazioni, di servizi e di forniture da terzi.
- 7. La Federazione provinciale è il diretto referente della Provincia per le attività connesse con il soccorso pubblico rese dai vigili del fuoco volontari e svolge in particolare i seguenti compiti:
  - a) l'organizzazione dei servizi svolti dai Vigili del fuoco volontari secondo modalità idonee a garantire in ogni parte del territorio provinciale l'efficienza e la tempestività dell'intervento, nonché il coordinamento con le altre strutture operative della Protezione Civile, anche mediante processi di omogeneizzazione e integrazione delle procedure operative tra tutte le unioni o tra tutti i Corpi volontari;
  - b) l'adozione delle misure idonee ad assicurare il rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Provincia nei confronti dei Corpi volontari e delle Unioni;

- c) la collaborazione con la Provincia per la verifica dell'organizzazione e del buon andamento dei Corpi volontari e delle Unioni, nonché la segnalazione di eventuali criticità alla stessa;
- d) la collaborazione con il commissario per l'emergenza per pianificare e organizzare la partecipazione dei Vigili del fuoco volontari alle attività e agli interventi di protezione civile.

# Art. 3 Componenti

La Federazione provinciale è composta da:

- a) le Unioni dei Distretti di: Alto Garda e Ledro, Valsugana e Tesino, Cles, Fassa, Fiemme, Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine, Primiero, Trento, Valle di Sole, Vallagarina;
- b) i membri onorari provinciali;
- c) i membri sostenitori provinciali.

## Art. 4

#### Le Unioni distrettuali

- 1. Le Unioni Distrettuali sono costituite dai Corpi Vigili del Fuoco Volontari, regolarmente istituiti, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e ss.mm. e integrazioni.
- 2. Le funzioni e l'organizzazione delle Unioni Distrettuali sono disciplinate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e dalla legge n. 9 del 1 luglio 2011.

#### Art. 5

#### Membri onorari

- 1. Alle persone che si siano rese meritevoli in modo particolare per il Servizio antincendi, il Direttivo provinciale può conferire a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, la qualifica di membri onorari.
- 2. La qualifica di membro onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi della Federazione con delibera del Direttivo adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

# Art. 6

# **Membri Sostenitori**

Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per la Federazione provinciale, il Direttivo provinciale può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee della Federazione provinciale senza diritto di voto.

# Art. 7

# Obblighi e diritti dei membri

- 1. I membri della Federazione provinciale hanno l'obbligo di:
  - a) prestare la propria opera o il servizio in modo continuativo;
  - b) di tenere al corrente la Federazione su tutte le questioni importanti concernenti il Servizio antincendi;
  - c) di adempiere alle istruzioni che la Federazione emana in esecuzione dei propri compiti.

2. I membri della Federazione provinciale possono servirsi, su autorizzazione del Presidente della Federazione provinciale, delle strutture e dei servizi che la Federazione provinciale mantiene al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

## Art. 8

# Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea provinciale;
- b) il Direttivo provinciale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) le Commissioni di settore.

# Art. 9

## L'Assemblea provinciale

- 1. L'Assemblea provinciale, organo sovrano, è composta da:
  - a) i membri del Direttivo provinciale;
  - b) i Comandanti dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari.
- 2. All'Assemblea provinciale possono essere invitati l'Assessore provinciale competente in materia antincendi, il Dirigente del Servizio antincendi, il Dirigente generale della PC, i Vice Ispettori, il Dirigente della Federazione, membri onorari e sostenitori, senza diritto di voto.
- 3. Almeno una Assemblea provinciale è convocata in seduta ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione di una dettagliata relazione programmatica concernente gli obiettivi e le linee direttive dell'attività per l'anno successivo.
- 4. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando almeno un quarto delle Unioni distrettuali o dei Corpi volontari ne fa richiesta.
- 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente su conforme deliberazione del Direttivo almeno 10 giorni prima mediante avviso scritto recapitato tramite lettera o mezzo elettronico, con l'indicazione del luogo e ora di riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 6. All'Assemblea spetta inoltre:
  - a) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) nominare il Collegio dei Probiviri;
  - c) deliberare l'organico del personale
  - d) approvare le modifiche agli Statuti della Federazione e delle Unioni distrettuali, su proposta del consiglio direttivo della Federazione.

- 7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenere non prima che siano trascorse due ore, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non verificandosi alcune delle due ipotesi il Presidente della Cassa provinciale antincendi nomina un Commissario ad acta per l'espletamento delle delibere poste all'ordine del giorno.
- 8. Le delibere dell'Assemblea sono valide con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Copia delle delibere sono inviate alla Cassa provinciale antincendi la quale può fare osservazioni e rilievi entro 60 giorni che devono essere riesaminati nella successiva Assemblea.
- 9. I partecipanti, aventi diritto, all'Assemblea possono richiedere il rimborso delle sole spese vive al rispettivo Corpo di appartenenza.
- 10.Il Comandante in caso di impedimento può delegare il Vicecomandante del Corpo medesimo a partecipare all'Assemblea provinciale, purché munito di delega scritta. La stessa dovrà essere consegnata al momento della registrazione della presenza dei partecipanti ai lavori assembleari.

# Il Consiglio direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) il Presidente della Federazione provinciale;
  - b) il Vice Presidente della Federazione;
  - c) gli Ispettori Distrettuali.
- 2. Alle riunioni del Direttivo provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente provinciale del Servizio antincendi, il Capo Dipartimento della Protezione civile, ai quali è fatto obbligo di inviare copia delle convocazioni. L'Ispettore, in caso di impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio direttivo, può delegare per iscritto un Viceispettore del proprio distretto a partecipare in sua vece, con diritto di voto.
- 3. Il Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri fra cui almeno il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere vanno assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. La convocazione del Direttivo è disposta normalmente dal Presidente, su conforme parere della Giunta Esecutiva, con avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni prima. La convocazione deve inoltre avvenire qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta.
- 5. Il Direttivo è convocato ogni volta che l'Assessore provinciale competente in materia antincendi o il Dirigente del Servizio o il Capo Dipartimento della Protezione civile ne fanno richiesta.
- 6. Il Direttivo provinciale ha in particolare i seguenti compiti:
  - a) deliberare la convocazione dell'Assemblea provinciale;
  - b) deliberare le convocazioni delle assemblee ordinarie distrettuali per la nomina degli Ispettori;
  - c) approvare la proposta del bilancio consuntivo e della relazione programmatica da sottoporre all'assemblea provinciale;
  - d) ripartire i fondi ordinari e straordinari assegnati dalla Cassa antincendi alle Unioni Distrettuali;
  - e) proporre e deliberare le onorificenze di membri onorari e sostenitori;
  - f) conferire i riconoscimenti di anzianità e di fine servizio attivo ai vigili del fuoco volontari;
  - g) nominare la Giunta esecutiva;

- h) nominare i rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione della Cassa antincendi;
- i) assumere il personale degli uffici provinciali;
- j) deliberare in ordine ai beni immobili e mobili registrati;
- k) istituire le Commissioni di settore, nominarne i componenti ed i relativi Coordinatori;
- I) deliberare in ordine ai contratti e a tutte le spese previste dal bilancio;
- m) predisporre gli atti dei casi da sottoporre al Collegio dei Probiviri;
- n) predisporre le circolari e le direttive tecniche ed organizzative per le Unioni e per i Corpi;
- o) deliberare l'organizzazione dei convegni e manifestazioni a carattere provinciale ed extraprovinciale;
- p) deliberare polizze assicurative per i vari rischi;
- q) deliberare l'adesione della Federazione provinciale ad organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- r) approvare i regolamenti di esecuzione inerenti gli organi e le attività della Federazione, ad esclusione dello Statuto;
- adottare il bilancio preventivo in coerenza con la relazione programmatica;
- t) nominare dei responsabili in relazione a progetti di particolare rilevanza nelle materie di competenza della Federazione. Il Consiglio determina modalità e durata dell'incarico.
- 7. Il Direttivo provinciale si riunisce almeno ogni trimestre, comunque almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria Provinciale.
- 8. Ai componenti del Direttivo provinciale spetta il rimborso delle spese vive ed il gettone di presenza da parte della Federazione provinciale.
- 9. Il Consiglio Direttivo può delegare la gestione ordinaria nonché altre funzioni, ad esclusione di quelle previste dalle lettere a), c), d), e), h), i), j), k), p), r), s), t) del comma 6 alla Giunta esecutiva fissando limiti e criteri.
- 10.Il Consiglio approva un regolamento amministrativo contabile che fissa la disciplina per la gestione economico finanziaria delle Unioni Distrettuali e della Federazione provinciale. Il regolamento in particolare stabilisce la disciplina del bilancio preventivo e del rendiconto, le modalità e procedure per la gestione economico finanziaria e per la tenuta della contabilità.

# La Giunta esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva, nominata dal Direttivo, è composta da:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vicepresidente;
  - c) tre componenti del Direttivo;
- 2. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
  - a) attuare le direttive e delibere adottate dal Direttivo e dall'Assemblea;
  - b) studiare e proporre iniziative inerenti l'attività al Direttivo;
  - c) predisporre gli atti preliminari delle delibere del Direttivo;
  - d) elaborare e coordinare il calendario delle varie manifestazioni;

- e) svolgere contatti periodici con Unioni Distrettuali;
- f) approvare le iniziative pubblicistiche editoriali;
- g) esercitare le funzioni delegate dal Direttivo provinciale;
- h) in relazione al bilancio preventivo approvare il programma di gestione annuale.
- 3. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga utile. Può essere convocata su richiesta del Vicepresidente oppure di due componenti.
- 4. L'avviso di convocazione può essere scritto od orale o con mezzo elettronico almeno 3 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza o forza maggiore.
- 5. La Giunta esecutiva adotta i provvedimenti di propria competenza con voto a maggioranza qualificata.
- 6. Ai componenti della Giunta esecutiva spetta il rimborso delle spese vive ed il gettone di presenza da parte della Federazione provinciale.

# Art. 12 Il Presidente

- 1. Il Presidente è nominato dal Direttivo provinciale e deve essere un vigile del fuoco volontario in servizio attivo.
- 2. Il mandato del Presidente ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Per la durata del suo incarico è incompatibile con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni.
- 3. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione provinciale ed ha le seguenti funzioni:
  - a) presiede la Giunta esecutiva, il Direttivo e l'Assemblea provinciale;
  - b) rappresenta la Federazione presso gli organismi ed enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
  - c) dispone la convocazione degli organi che presiede;
  - d) dispone le spese di rappresentanza a nome della Federazione sull'apposito fondo di bilancio;
  - e) consegna le onorificenze ed i riconoscimenti avvalendosi nel caso del vicepresidente;
  - f) firma le delibere, le convenzioni, i contratti e tutti gli atti amministrativi di esecuzione delle delibere, non delegabili al Dirigente;
  - g) attua il programma di gestione annuale approvato dalla Giunta esecutiva.
- 4. Al Presidente spetta una indennità di carica mensile oltre al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione.
- 5. Il Presidente può delegare proprie attribuzioni relative alla gestione amministrativa-contabile al Dirigente.

## Art. 13

# Il Vicepresidente

- 1. La Federazione ha un Vicepresidente nominato dal Direttivo nel proprio ambito, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente e che collabora in via ordinaria con lo stesso nella conduzione delle attività, di interesse provinciale e regionale. Il Vicepresidente deve essere un vigile del fuoco volontario in servizio attivo. Al Vicepresidente possono essere attribuite dal Presidente su delega proprie funzioni.
- 2. Al Vicepresidente spetta il rimborso delle spese vive. L'onere grava sul bilancio della Federazione.

3. Per la durata dell'incarico, la figura del Vicepresidente è incompatibile con altri incarichi all'interno dei Corpi e delle Unioni.

#### Art. 14

# Collegio dei Revisori dei conti

- 1. La gestione finanziaria della Federazione provinciale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario della Provincia Autonoma di Trento, designato dalla Cassa provinciale antincendi, con funzioni di Presidente del Collegio e da due appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari associati, particolarmente esperti in materia contabile ed amministrativa.
- 2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei Comandanti e dura in carica 2 anni.
- 3. I Revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Direttivo provinciale.
- 4. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione al Direttivo provinciale.
- 5. Ai membri del Collegio che, per l'espletamento delle loro funzioni, debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché una indennità di carica nella misura stabilita dal Direttivo nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli enti controllati dalla Provincia.

### Art. 15

# Collegio dei Probiviri

- 1. Tutte le controversie di ordine morale, amministrativo e disciplinare che dovessero sorgere fra gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e gli organismi dirigenziali dei Corpi o delle Unioni distrettuali sono oggetto di esame e di giudizio, qualora segnalato mediante ricorso scritto, da parte del Collegio dei probiviri.
- 2. Il Collegio dei probiviri, nominato dall'assemblea provinciale, è composto da:
  - a) un magistrato o un avvocato con funzioni di Presidente;
  - b) due appartenenti ai soci onorari, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
  - c) due membri appartenenti Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari nominati ciascuno dalle due parti in causa di volta in volta.
- 3. Il Direttivo provinciale, su proposta del Collegio medesimo, approva un regolamento che ne disciplini le procedure di attivazione e quelle di espressione del giudizio.

#### Art. 16

# Commissioni e relativi coordinatori provinciali di settore

- 1. Per settori di attività che richiedano una particolare attenzione, o che rivestano elevato interesse per l'ambito di riferimento della Federazione, delle unioni distrettuali o dei corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, il Direttivo può istituire una o più Commissioni provinciale di studio e nominare il relativo Coordinatore di settore.
- 2. I Coordinatori di settore, che agiscono secondo le linee guida affidate dal Consiglio, hanno il compito di coordinare la materia loro affidata, ad ogni livello e riferiscono alla Giunta esecutiva ed al Consiglio direttivo circa le proposte e le iniziative da adottare.
- 3. Il Consiglio avrà la facoltà di accettare o respingere la proposta come pure di proporre modifiche che non comportino uno stravolgimento, delle proposte presentate dalle Commissioni.

- 4. I Coordinatori di settore trattano la materia a loro affidata, alle riunioni del Direttivo provinciale.
- 5. Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente della Federazione, provvede alla nomina del Coordinatore, scelto tra i componenti della Giunta esecutiva e/o del Consiglio direttivo.
- 6. I Coordinatori rimangono in carica per il periodo stabilito dal Consiglio direttivo e comunque decadono con il termine del mandato del Presidente della Federazione.

#### **Personale**

- 1. Il fabbisogno di personale della Federazione provinciale e delle Unioni distrettuali è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
- 2. Sono fatti salvi i diritti maturati dal personale in attività alla data di approvazione del presente statuto che vede confermato il trattamento giuridico-economico in godimento.

#### Art. 18

## Struttura organizzativa

- 1. La struttura organizzativa della Federazione è costituita da :
- a) la Direzione;
- b) la Segreteria amministrativa
- c) il Centro formativo e addestrativo
- 2. Spettano alla Direzione le funzioni delegate dal Presidente e dalla Giunta esecutiva con proprio atto organizzativo e la gestione del personale della Federazione.
- 3. Spettano alla Segreteria amministrativa, che dipende dalla Direzione, le funzioni di supporto alla Direzione stessa per quanto riguarda agli aspetti giuridico-amministrativi e contabili.
- 4. E' compito della struttura verificare la regolarità formale dei bilanci preventivo e consuntivo delle Unioni distrettuali.
- 5. E' facoltà del Dirigente assumere pareri e consulenze necessari al corretto svolgimento delle attività previste dallo statuto e dai regolamenti, nei limiti di spesa previsti nell'apposito capitolo del bilancio di previsione;
- 6. Il Centro formativo e addestrativo della Federazione, le cui competenze definitive sono previste dalla L.P. n. 9 del 1 luglio 2011 e dalle relative, future, delibere regolamentari della Giunta Provinciale, esplica fino alla approvazione di dette delibere regolamentari, i compiti previsti nell'art. 18bis1 della L.P. 26/1988 riguardo alla formazione dei vigili del fuoco volontari.

# Art. 19

# Dirigente

- 1. Alla Direzione è preposto un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per una durata non superiore a quella dell'incarico del Presidente. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato è effettuata mediante una selezione caratterizzata da pubblicità e trasparenza.
- 2. Il Presidente e/o la Giunta esecutiva e/o il Consiglio direttivo dispongono nei confronti del Dirigente la delega di firma e/o la delega di funzioni e atti.

- 3. Al Dirigente spetta un trattamento giuridico- economico fondamentale determinato nel contratto individuale di lavoro nei limiti di quanto previsto dalla Provincia autonoma di Trento per il personale con qualifica corrispondente a tempo indeterminato e determinato
- 4. In relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma annuale di attività ed indicati dal Consiglio direttivo, lo stesso può attribuire al Dirigente una retribuzione di risultato non superiore alla quota media determinata per il personale con qualifica di dirigente presso la Provincia autonoma di Trento.

[Articolo soppresso su delibera della Giunta provinciale n.2984 in data 27/12/2012]

#### Art. 21

## Bilancio e gestione finanziaria

- 1. La Federazione provinciale adotta ogni anno un bilancio annuale in coerenza con la relazione programmatica approvata dall'assemblea provinciale.
- 2. Il bilancio annuale è accompagnato da una dettagliata relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da attuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
- 3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.
- 4. Il bilancio annuale di previsione deve essere inviato alla Cassa provinciale antincendi per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
- 5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è presentato alla Cassa antincendi entro il 25 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 7. Il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea provinciale entro il 30 giugno dell'anno seguente, mentre il bilancio preventivo è adottato dal Direttivo provinciale entro il 25 novembre dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.
- 8. La Federazione ha un proprio servizio di cassa affidato ad un Istituto di credito con sportello presente sul territorio.

# **ART. 22**

# **Entrate della Federazione**

- 1. Per lo svolgimento della propria attività la Federazione utilizza:
  - a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi e della Provincia Autonoma di Trento;
  - b) i contributi versati dai Corpi;
  - c) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali, da manifestazioni provinciali o dalla erogazione di corsi di formazione o dalla erogazione di servizi ed altre iniziative inerenti l'ambito di attività della Federazione;
  - d) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
- 2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi della lettera b), sono determinati dall'Assemblea provinciale.

# Regolamento amministrativo e contabile e del personale

- 1. Il Dirigente provvede alla effettuazione delle operazioni contabili secondo il regolamento amministrativo adottato dalla Federazione. Tale regolamento indica anche le modalità di rispetto del principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti alle figure dirigenziali.
- 2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Direttivo aperture di credito a favore del Dirigente da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Direttivo.
- 3. Tutti i mandati di pagamento e le reversali d'incasso sono firmati dal Presidente o, su delega dello stesso, dal Dirigente.
- 4. La Federazione, al fine di disciplinare il reclutamento e la gestione del proprio personale, adotta un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei diritti acquisiti dallo stesso personale alla data di approvazione del presente statuto.

#### Art. 24

# Disposizioni regolamentari

- 1. L'Assemblea ed il Direttivo sono in numero legale secondo le disposizioni di cui al presente statuto.
- 2. La presentazione delle mozioni da trattare in Assemblea provinciale deve essere accompagnata dalla firma di assenso di almeno 25 Comandanti ovvero di tutti i Comandanti di almeno un distretto, quali membri di diritto dell'Assemblea, da depositare in Federazione almeno cinque giorni prima della seduta. Se la presentazione della mozione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere trattata solamente quando la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in Assemblea è favorevole.
- 3. Alle elezioni si procede normalmente mediante votazione segreta. Le altre deliberazioni vengono normalmente approvate per alzata di mano. Su richiesta di un terzo dei presenti la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal verbalizzante e da un componente di volta in volta designato.
- 4. Nelle deliberazioni che hanno come effetto, diretto o indiretto, la modifica del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche allo statuto possono essere messe in approvazione solamente se sono trattate in un punto dell'ordine del giorno appositamente assegnato.